

PREMESSA

In materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing), occorre riferirsi a: la Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII, la Legge 179/2017 intervenuta sul D.lgs. 231/2001, c.d. "legge sul whistleblowing" e l'articolo 4-undecies del Testo Unico Bancario.

Da ultimo, il D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", entrato in vigore il 30 marzo 2023, ha poi apportato significative modifiche al tema. La norma si applica a: Enti e soggetti pubblici; soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati; soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

In generale, l'obiettivo delle Disposizioni e delle sopracitate regolamentazioni è quello di definire i requisiti minimi necessari per la predisposizione di **sistemi di whistleblowing volti a consentire al personale di segnalare atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività bancaria, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato.**

In tale ambito, il presente Regolamento è volto a declinare idonee soluzioni organizzative in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni e proporzionalmente al profilo dimensionale e di complessità operativa della Banca.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La normativa primaria (TUB, art. 52-bis comma 1) definisce il perimetro oggettivo del c.d. *whistleblowing in primis* alla "violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria".

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia specificano che possono assumere rilevanza tutti gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (intendendosi per "attività bancaria" quella disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, TUB) pertanto, appare evidente che il campo di applicazione oggettivo del *whistleblowing* non si estende alla generalità delle norme cui un istituto di credito in quanto persona giuridica deve conformarsi limitandosi a quelle relative:

- alla raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito;
- ad ogni altra attività finanziaria (tutte quelle ammesse al mutuo riconoscimento, ad es. servizi di pagamento ed emissione di moneta elettronica), nonché connesse (es. collocamento polizze assicurative) e strumentali (es. elaborazione dati, servizi informatici), secondo la disciplina di ciascuna.

In merito alla concreta delimitazione del perimetro oggettivo della normativa sensibile per il *whistleblowing*, la Banca – conformemente a quanto precisato dalla stessa Banca d'Italia nel resoconto della consultazione – non ritiene possibile effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione, e pertanto si limita ad indicare alcuni

tra gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti quali:

- emissione di assegni circolari senza autorizzazione e altre violazioni in materia di titoli di credito assegni (CAI, protesti ecc.) o cambiali;
- falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre violazioni in materia di antiriciclaggio;
- falsa rappresentazione, soppressione e/o occultamento di informazioni finanziarie;
- omesse comunicazioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- frode, furto e appropriazione indebita;
- pagamenti e liquidazioni illegittimi a soggetti non legittimati;
- attività poste in essere in conflitto di interesse, violazioni della regolamentazione sul governo societario o delle politiche di remunerazione;
- violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e finanziaria;
- accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri colleghi;
- utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- induzione della clientela a fornire dati e/o informazioni non corrette nell'ambito della profilatura antiriciclaggio e Mifid;
- abuso di comportamenti legati al c.d. misselling, vale a dire la vendita di prodotti finanziari in modo non corretto e trasparente;
- falsa sottoscrizione della documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva;
- sottoscrizione di modulistica in bianco da parte della clientela;
- raccolta di disposizioni, incassi e prelievi di contante al domicilio del cliente al di fuori delle regole aziendali e/o mandato della clientela.

Premesso ciò, si evidenzia che il D.lgs. 24/2023 ha ampliato le ipotesi oggetto di segnalazione, ricomprendendo illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti della UE o nazionali come da allegato del decreto stesso. Pertanto, occorre considerare altresì le già menzionate ipotesi, purché compatibili con la realtà bancaria.

Inoltre, Banca CRS annovera fra gli illeciti segnalabili tutti i comportamenti che possano essere in contrasto con quanto previsto dalla propria Policy DEI (Diversità, Equità, Inclusione) tempo per tempo vigente.